

COMUNE DI PIEVE LIGURE

Città Metropolitana di Genova

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PIEVE LIGURE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

RENDE NOTO

Che il Comune di Pieve Ligure (GE) ha disposto la costituzione di un Elenco di avvocati esterni cui attingere per procedere all'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio.

L'inserimento nell'Elenco non comporterà né per il Comune, né per i dipendenti, alcun obbligo di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune.

Con l'emissione del presente avviso non si intende procedere all'affidamento di un servizio di consulenza legale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, ma formare un elenco di avvocati che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi alle condizioni ivi contenute.

L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato.

1 - REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco i liberi professionisti che risultino in possesso dei seguenti requisiti e che soddisfino le condizioni infra riferite:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae – professionale;
- non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune negli ultimi due anni;
- presa d'atto ed impegno a rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Pieve Ligure (GE) reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito <https://www.comune.pieveligure.ge.it/>;
- presa visione ed accettazione di tutte quante le disposizioni contenute nel presente Avviso.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro i quali, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Il professionista dovrà specificare, fra le sezioni infra riportate, quella/e di interesse, in numero non superiore a 3 (TRE):

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B- CONTENZIOSO EDILIZIO/URBANISTICO

Sezione C- CONTENZIOSO CIVILE

Sezione D- CONTENZIOSO LAVORISTICO

Sezione E – CONTENZIOSO PENALE

Sezione F - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Sezione G – CONTENZIOSO CONTABILE AVANTI LA CORTE DEI CONTI

2 - FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

L'Elenco, tenuto dall'Ufficio Segreteria, verrà suddiviso in otto Sezioni distinti, a seconda delle materie di cui al punto n. 1 e verrà pubblicato in modo permanente sul sito internet dell'Ente, <https://www.comune.pieveligure.ge.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente elenco sarà sottoposto a revisione straordinaria biennale.

3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1), deve essere sottoscritta dal richiedente e deve contenere espressa dichiarazione e di accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- curriculum professionale del richiedente datato e sottoscritto, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e anno di iscrizione, con specifica della sussistenza o meno di incarichi svolti per Enti locali e/o altre pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 anni.

Il Comune di Pieve Ligure (GE) si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e decadrà di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande:

- consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Pieve Ligure (GE), Via Roma 54
- servizio postale tramite Racc. A/R al seguente indirizzo: "Comune di Pieve Ligure (GE) – Via Roma 54 – CAP 16031"
- mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata: comune.pieveligure@pec.it

La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del richiedente di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al medesimo; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del richiedente o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Comune di Pieve Ligure (GE).

La domanda e i relativi allegati che verranno inviati tramite PEC dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale del richiedente, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato, oppure dovranno essere sottoscritti con firma autografa del richiedente e scansionati (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Pieve Ligure (GE) non verranno prese in considerazione.

Inoltre, qualora la domanda di partecipazione sia inviata tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà riportare il seguente oggetto: "Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco di Avvocati esterni".

In sede di prima formazione dell'Elenco il termine per l'invio delle domande di iscrizione è fissato al *trentesimo giorno successivo* alla data di pubblicazione all'Albo comunale *on line* dell'Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco medesimo.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazione dipendente da una inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente.

4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La decisione in ordine alla necessità di costituirsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

Il responsabile del settore interessato, con determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale, avendo precedentemente attivato una procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato di avvocati iscritti nella sezione attinente dell'Albo.

Il responsabile, visti i curriculum vitae degli iscritti all'Albo, tenuto altresì conto del necessario rispetto del principio di rotazione degli inviti, procede ad invitare a presentare un preventivo un numero fra i 3 e i 5 legali iscritti all'Albo, ferma restando la possibilità di invitare un numero di avvocati anche superiore a cinque, ma non inferiore a tre.

Agli avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una "parcella preventiva".

E' consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti e salvo comunque previsione di tale facoltà nella procedura di affidamento iniziale.

A seconda della complessità/importanza della causa, il criterio del "massimo ribasso" dovrà essere affiancato da una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenendo altresì conto della specifica esperienza nell'ambito della materia oggetto di affidamento. Inoltre, se ritenuto necessario o comunque opportuno, il responsabile potrà invitare i legali preventivamente individuati a sostenere un colloquio, nel corso del quale quest'ultimi potranno presentare una relazione o un progetto riferiti all'oggetto dell'incarico.

Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'albo comunale, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitto di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

Qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, si può procedere all'affidamento diretto di un incarico dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione.

Si può altresì procedere ad un affidamento diretto dell'incarico in caso di procedura deserta andata deserta ovvero in caso di unicità soggettiva della prestazione oggetto dell'incarico.

5 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista inserito nell'Elenco si impegna al rispetto del Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet <https://www.comune.pieveligure.ge.it/>; sezione "Amministrazione trasparente"

6 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento UE n. 679/2016, le

informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati sul sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione all'albo di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per qualsiasi informazione inerente il presente Avviso è possibile rivolgersi a: Ufficio Segreteria – Comune di Pieve Ligure (tel. 010/3462247 – e-mail: affarigenerali@comune.pieveligure.ge.it)

Al fine di darne adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'ente in modo permanente nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente"

Il Responsabile del Settore Affari Generali

(D.ssa Paola Ferrarazzo)